

Convenzione tra Regione Piemonte e l'Associazione Piazza dei Mestieri per la realizzazione del progetto: Crescere insieme per un futuro da protagonisti.

PREMESSO CHE:

con legge regionale 01 agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", il Consiglio Regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti ormai divenute obsolete, tra cui la legge regionale 28.8.1978, n. 58 e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale;

l'art. 7, comma 1, lett. b) della sopracitata legge, al punto 3), fra "gli strumenti di intervento" individuati "per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3", espressamente richiamati dal comma 1 del succitato articolo, prevede il "convenzionamento" e la "sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura", al punto 4) stabilisce che la Regione opera, fra l'altro, mediante "la promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura";

l'art. art. 9, comma 1, lett c) della L.R. 11/2018 dispone che i soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono le istituzioni culturali e formative;

la Giunta Regionale, con provvedimento deliberativo n. 23-7009 dell'8.6.2018, ha approvato il Programma di Attività per il triennio 2018-2020 in materia di promozione dei beni e delle attività culturali che sottolinea, fra l'altro, che la Regione Piemonte "nell'attuare le proprie politiche di consolidamento e di sviluppo culturale sul territorio piemontese, ritiene indispensabile creare reti, sistemi e sinergie, mediante gli strumenti del protocollo d'intesa e della convenzione, anche con soggetti privati, per il sostegno ad attività di interesse pubblico nel rispetto del dettato normativo";

in particolare, nel capitolo "Protocolli d'intesa e convenzioni", viene precisato che i sopracitati atti di concertazione possono essere "adottati per sostenere attività e relative progettualità di rilevante interesse pubblico con realtà culturali private caratterizzate da unicità del ruolo rivestito in uno specifico ambito culturale su un determinato territorio", al fine di "consolidare le politiche culturali sul territorio e di ottimizzare e qualificare l'utilizzo delle risorse pubbliche mettendole a sistema in un coordinamento degli interventi", tenendo anche conto di riconoscimenti pubblici di unicità culturale territoriale nazionale o internazionale e di reti costituite da operatori culturali che operano in ambiti omogenei, finalizzate a sviluppare e condividere attività affini;

La Giunta Regionale con D.G.R. n. n. 38 - 2593 del 18/12/2020, ha autorizzato la stipula della Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Piazza dei Mestieri finalizzata al sostegno del progetto "Crescere insieme per un futuro da protagonisti" per l'anno 2021 volto volto alla creazione di luoghi e momenti di aggregazione giovanile, ponendo particolare attenzione alle politiche di inclusione sociale, alla prevenzione delle diverse forme di disagio, ai fenomeni di dispersione scolastica e alla promozione della cultura fra le categorie giovanili più fragili;

con il medesimo provvedimento deliberativo, è stato altresì, riconosciuto alla sopracitata Associazione Piazza dei Mestieri, per il progetto di cui sopra, un contributo complessivo di euro 120.000,00 di cui euro 60.000,00 sul cap. 182890/2021 ed euro 60.000,00 sul cap. 182890/2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, da assegnarsi mediante specifica convenzione la cui definizione è stata demandata alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso provvedimento deliberativo.

QUANTO SOPRA PREMESSO,

TRA

la **Regione Piemonte**, qui appresso detta semplicemente *Regione*, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Cultura, Turismo e Commercio, dott.ssa Marzia Baracchino, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di Via Bertola n. 34, in Torino,

E

l'Associazione Piazza dei Mestieri di Torino qui appresso detta semplicemente Associazione (P.Iva 08949940012) rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Felice De Luca e domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Associazione in Torino, Via Duranti, 13,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

la premessa costituisce parte integrante della presente convenzione;

ART. 1 – FINALITA

- 1.1 La Regione Piemonte, nel rispetto delle linee programmatiche regionali contenute nel Programma di Attività della Direzione promozione della cultura, del turismo e dello sport per il triennio 2018-2020 in materia di beni e attività culturali, interviene a sostegno dell'Associazione per la realizzazione del progetto: "Crescere insieme per un futuro da protagonisti" - Cartello eventi 2021. Iniziativa finalizzata allo sviluppo socio-culturale dei giovani. Opera per creare luoghi e momenti di aggregazione giovanile, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale, alla prevenzione delle diverse forme di disagio, ai fenomeni di dispersione scolastica e alla promozione della cultura fra le categorie giovanili più fragili.

ART. 2 – MODALITA'

2.1 L'Associazione, in coerenza con le linee progettuali per il triennio 2018/2020, realizza nell'anno 2021 il progetto: "Crescere insieme per un futuro da protagonisti" - Cartello eventi 2021 corredato del relativo bilancio preventivo, allegato alla presente Convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale.

2.2 L'Associazione in particolare:

- a) realizza il progetto nei modi e nei tempi stabiliti nel documento allegato alla presente Convenzione;
- b) è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa e resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione;
- c) adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- d) persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione Piemonte;

e) è tenuta a presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute nel rispetto dei criteri generali di rendicontazione stabiliti dal punto 10 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017, eccetto quelli di cui al punto 10.5 dell'Allegato medesimo, e che si intendono integralmente richiamati nella presente convenzione. A consuntivo l'ammontare del contributo regionale assegnato ai sensi della presente convenzione non deve risultare superiore al 60% delle spese effettive.

ART. 3 – INTERVENTO DELLA REGIONE PIEMONTE

3.13.1 Per l'anno 2021, la Regione assegna, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, un contributo pari a Euro 120.000,00, finalizzando il proprio intervento al sostegno delle attività 2021 relative al Progetto “ Crescere insieme per un futuro da protagonisti” - Cartello eventi 2021 individuate nell'allegato alla presente convenzione.

3.2 Competono alla Regione Piemonte le funzioni di vigilanza e controllo necessarie ed opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione.

ART. 4 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

4.1 Il contributo di Euro 120.000,00 viene liquidato in due quote: un anticipo della somma assegnata, pari a Euro 60.000,00 e un saldo sino all'importo restante del contributo, pari a Euro 60.000,00

4.2 La quota di anticipo viene liquidata successivamente all'invio della comunicazione di inizio progetto.

4.3 Al termine della realizzazione del Progetto previsto dalla convenzione, e comunque entro il 30/06/2022, ai fini della liquidazione della quota a saldo del contributo regionale, l'Associazione è tenuta a presentare quanto stabilito al punto 10.4 dell'Allegato 1 della richiamata D.G.R. 58-5022 dell'8.5.2017:

a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione competente;

b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite al periodo di realizzazione del progetto redatto sulla base dello schema fornito dalla Direzione competente e approvato mediante determinazione dirigenziale;

c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti della Fondazione; nell'elenco sono ammessi giustificativi relativi a spese generali e di funzionamento in quota-parte per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo assegnato;

d) copia della documentazione contabile, fiscalmente valida, a giustificazione del contributo regionale e relativa all'elenco di cui alla lettera c), unitamente a copia delle

relative quietanze in misura corrispondente alla quota dell'anticipo liquidato. Il pagamento di detti documenti contabili deve essere avvenuto mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di bonifica qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a tali documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili; la documentazione contabile presentata deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale, documentazione relativa a rimborsi di spese a piè di lista (vale a dire, dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla attinenza del rimborso al progetto), ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature, a spese condominiali, a premi e concorsi, ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento) da parte di enti e associazioni.

4.4 La documentazione contabile presentata, di cui sopra, deve risultare pagata in misura corrispondente alla quota dell'anticipo liquidato; deve essere intestata o riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità e non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

4.5 Il totale delle spese effettive rendicontate non può discostarsi dal corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al venticinque per cento. Nell'ipotesi in cui risulti uno scostamento superiore al venticinque per cento, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il venticinque per cento. In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al venticinque per cento del preventivo, ma comunque non oltre il trenta per cento, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore competente una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili dalla Direzione competente, la riduzione del contributo non ha luogo, fatto salvo comunque il rispetto della soglia del sessanta per cento dell'incidenza del contributo regionale sul totale delle spese effettive.

4.6. La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata alla acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

4.7 L'inosservanza del termine di cui al punto 4.3 salvo diversa disposizione di legge correlata all'evoluzione dell'epidemia Covid-19, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

4.8 L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative al progetto oggetto della convenzione. Le eventuali modifiche del progetto finanziato, finalizzate a consentire il totale utilizzo del contributo regionale, sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.2, lett. b), della presente convenzione. Qualora la rendicontazione evidenziasse un utilizzo parziale del contributo regionale o emergessero spese non congrue per le

quali il sostegno regionale è stato concesso, la competente Struttura dirigenziale provvederà alla revoca delle somme non spese o considerate non ammissibili.

4.9 L'Associazione deve tenere agli atti tutti i documenti di spesa con validità fiscale riferiti alle spese indicate nel relativo prospetto riepilogativo di cui al punto 4.3, lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dalla Direzione competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

4.6. La liquidazione di ciascuna delle due quote di cui al comma 1 è subordinata all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017, come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.6.2019, n. 58.

4.7 L'inosservanza del termine di cui al punto 4.3 salvo diversa disposizione di legge correlata all'evoluzione dell'epidemia Covid-19, non preventivamente autorizzata dal Settore competente, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

ART. 5 – EVIDENZA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

5.1 L'intervento della Regione Piemonte deve essere evidenziato anche attraverso l'apposizione del marchio ufficiale dell'Ente e la dicitura "realizzato con il contributo della Regione Piemonte".

ART. 6 - DURATA E RECESSO

6.1 La presente Convenzione, che comprende le attività progettuali realizzate nell'anno solare 2021, è valida sino al 31.12.2021, fatta salva l'osservanza degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 4.3.

6.2 L'Amministrazione regionale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.

6.3 L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione previa comunicazione scritta.

Art. 7 - MODIFICHE

7.1 Eventuali modifiche alla presente Convenzione concordate fra le parti dovranno essere redatte esclusivamente per iscritto.

Art. 8 - REGISTRAZIONE

8.1 La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – titolo I del T.U. del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

8.2. La presente convenzione è esente da bolli ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 allegato B, punto 27-bis.

Art. 9 - SPESE

9.1 Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.) sono a carico dell'Associazione.

Art. 10 - VALIDITA'

10.1 La presente Convenzione, oltre che per l'Amministrazione regionale, sarà valida solamente per la Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente per qualsiasi ragione.

10.2 Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di ricoprire tale carica, ad osservare tutte le prescrizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

11.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e dalla Legge n. 160/2019 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente Convenzione, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e 22 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 12 – NORME FINALI

12.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione alla gestione delle presente Convenzione è individuato nella figura del Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, dott.ssa Marzia Baracchino

12.2 Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla legislazione vigente.

12.3 Il Foro competente in caso di controversia sarà quello di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Piemonte
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Marzia Baracchino

Associazione Piazza dei Mestieri
Il Presidente pro-tempore
Dott. Felice De Luca